



EMENDAMENTI AS 2860

**CONVERSIONE IN LEGGE DECRETO 20 GIUGNO 2017, N. 91  
RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA ECONOMICA  
NEL MEZZOGIORNO**

*Roma, 6 luglio 2017*

## INCREMENTO RISORSE PER PROVINCE PER 2017

### *Articolo 15*

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente*

*“15-bis  
(Misure urgenti in favore delle Province)*

- 1. Alle Province delle regioni a statuto ordinario che alla data del 30 giugno 2017 non hanno adottato lo schema di bilancio 2017 a causa dello squilibrio di parte corrente per le funzioni fondamentali, è assegnato un contributo pari a 100 milioni di euro.**
- 2. Al riparto del contributo si provvede entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, con decreto del ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali**

### *MOTIVAZIONE*

*Le risorse individuate dal decreto legge n. 50/17 appena convertito, non risultano sufficienti a garantire il conseguimento degli equilibri di parte corrente di tutte le Province delle Regioni a Statuto ordinario. Occorre uno stanziamento ulteriore pari a 100 milioni, senza i quali un numero considerevole di Province non potrà approvare il bilancio, determinando l'avvio della procedura di dissesto.*

### **Individuare copertura**

## SBLOCCO TRASFERIMENTI DA MINISTERO INTERNO

### Articolo 15

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente*

*“15-bis*

*(Misure urgenti in favore delle Province)*

**1. Per l'anno 2017 alle Province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali dlgs 267/2000.”**

### *MOTIVAZIONE*

*L'emendamento è finalizzato a sospendere per l'anno 2017, la norma che opera il blocco all'erogazione, da parte del Ministero dell'Interno, dei trasferimenti erariali a qualunque titolo; tale blocco si attiva infatti allorquando gli enti non inviino al sistema informatico del ministero stesso i certificati al rendiconto e i certificati al bilancio di previsione.*

*La situazione ormai emergenziale di molte province, non consente la chiusura dei bilanci di previsione, bloccando di fatto l'erogazione di tutti quei contributi statali per le funzioni fondamentali che nelle ultime manovre finanziarie sono state stanziare per compensare l'incasso, da parte dello Stato, dei tributi propri provinciali.*

*Essendo venuta meno l'autonomia tributaria delle province ed essendosi innescato un processo che vede gli enti dipendere dall'erogazione dei fondi statali è imprescindibile che si sospenda, almeno per l'anno 2017, la disposizione di cui all'articolo 161 del TUEL.*

*Articolo 15*

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente*

*“15-bis  
(Misure urgenti in favore delle Province)*

**1. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui al comma 420, art. 1, della legge n. 190/2014”**

**MOTIVAZIONE**

*L'emendamento è finalizzato a ripristinare le ordinarie procedure di autonoma determinazione delle province in ordine ad effettuazione di spese di personale, con qualsivoglia tipologia contrattuale, entro i limiti della propria dotazione organica come ridefinita ai sensi della legge n. 56/14, essendosi completato il processo di riforma, e dunque essendo venuti meno i motivi che determinarono tali limiti.*

*L'emendamento interviene anche sugli altri divieti che interessano le forme flessibili di lavoro, sugli incarichi e le spese di rappresentanza.*

*Tali divieti rappresentano una iniqua e illegittima disparità tra enti locali costituzionalmente equiparati, ma soprattutto stanno pregiudicando la capacità organizzativa e amministrativa degli enti.*

Articolo 15

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente

“15-bis

(Misure urgenti in favore delle Province)

1. All'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

**«1-*quinqüies*. Le province che, con l'approvazione del rendiconto, accertino un disavanzo di amministrazione derivante dalla applicazione delle norme di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dal concorso alla finanza pubblica, possono ripianarlo negli esercizi successivi considerati nei bilancio di previsione, anche oltre la durata della consiliaura fino ad un massimo di dieci anni, utilizzando le economie di spesa e tutte le entrate, comprese quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale, anche con riferimento a squilibri di parte corrente, in deroga alle disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai suddetti proventi.».**

**MOTIVAZIONE**

*L'emendamento è finalizzato a consentire a tutte quelle province che accertino un disavanzo determinatosi per via degli oneri relativi ai contributi alla finanza pubblica di poter ripianare tale disavanzo nei 10 anni successivi, utilizzando tutte le entrate correnti e per investimenti rinvenibili.*

*Tale emendamento consentirebbe alle Province di evitare l'avvio della procedura di dissesto, che in questo caso deriverebbe non da mala gestio, ma da fattori esogeni, e dunque un dissesto indotto.*

*Articolo 15*

*(Assistenza tecnico amministrativa agli enti locali nelle regioni del Mezzogiorno)*

**Al comma 2, dopo le parole “della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono esercitate” inserire le seguenti:  
“d’intesa con Province e Città Metropolitane e”**

**MOTIVAZIONE**

*La legge 56/2014 tra le funzioni fondamentali delle Province prevede all’art. 1 comma 82 lettera d) la “raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali”. Al fine di non rischiare una duplicazione degli interventi, con conseguente dispendio di risorse umane e finanziarie, qualora le Prefetture si trovassero a fornire tale supporto, si prevede un momento di concertazione e condivisione con Province e Città Metropolitane per la migliore organizzazione dello stesso.*